COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE
Deliberazione Nr. **32**
Data **01-07-2019**

Ufficio competente URBANISTICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	VARIANTE N. 1 AL PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017 N. 14 ED ALLA D.G.R.V. N.668 DEL 15.05.2018. ADOZIONE

Oggi **uno** del mese di **luglio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **20:45,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Romanello Matteo	Presente	FRANCESCHETTO STEFANO	Presente
PIZZOL NADIA	Presente	DE ROSSI THOMAS	Presente
TONOLO CHIARA	Presente	LACHIN MARGHERITA	Presente
DE SANTIS DENNIS	Presente	PULEO GIANPIETRO	Assente
MARCADALLI FRANCESCO	Presente	MORETTO FEDERICO	Presente
TOLOMIO LUIGI	Presente	CAPUTO VITO	Presente
ZANDOMENEGHI SAVINA	Presente	FOLLINI ANDREA	Presente
SCHIRRIPA VINCENZO	Presente	VARLESE ARCANGELO	Presente
FAVIN MICHELE	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Assessori

BONA LUIGI	Presente
BOSCO MARCO	Presente
MISSEROTTI CAROLINA	Assente
DELL'ANNA ANTONIO	Presente
SALVATI VALERIA	Presente

Scrutatori

TOLOMIO LUIGI
ZANDOMENEGHI SAVINA
LACHIN MARGHERITA

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Giacomin Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARCADALLI FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	VARIANTE N. 1 AL PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017 N. 14 ED ALLA D.G.R.V. N.668 DEL 15.05.2018. ADOZIONE

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che il Comune di Marcon è dotato di PAT, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, e s.m.i., approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 20.01.2014 e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n.11 del 24.01.2014 (BURV n. 21 del 21.02.2014);

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 01.09.2014, esecutiva, è stata approvata la prima variante al PI consistente nell'approvazione del Regolamento Energetico, previsto dall'art. 19 delle N.T.A. del PAT;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22.12.2014, esecutiva, è stata approvata la seconda variante al PI consistente nell'approvazione del Regolamento attuativo della V.C.S., prevista dagli artt. 18 e 19 delle N.T.A. del PAT;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/10/2017, esecutiva, è stata approvata la terza variante al Piano degli Interventi ed accoglimento/rigetto delle osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, e s.m.i., efficace dal 30/11/2017;

che la Regione del Veneto con DGR n.668 in data 15.05.2018 ha fornito disposizioni attuative e tempistiche entro cui i Comuni provvedono alla assunzione della variante al P.AT. di adeguamento per il contenimento del consumo di suolo;

che in base all'allegato "B" della citata DGR n.668/2018, il Comune di Marcon viene riconosciuto:

- 9.1 - ai fini della pianificazione paesaggistica: ambito n.14. Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po;
- 9.2 - ai fini della specificità territoriale: "zona altimetrica P - pianura";
- 9.5 - ai fini degli ASO – Ambiti Sovracomunali Omogenei: ambito n. 25 "VENEZIA E COMUNI DI CINTURA";

- che potrà essere seguita, per l'adeguamento del vigente P.A.T. alla legge sul contenimento del consumo del suolo, la procedura semplificata di cui all'art.14, comma 1/b), della citata L.R. n.14/2017, in quanto il Comune di Marcon è dotato di PAT approvato prima della emanazione della DGRV n.668/2018;

VISTA quindi la L.R. del Veneto n.14 del 06 giugno 2017 "disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" (pubblicata sul Bur n. 56 del 9 giugno 2017), che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, perseguendo obiettivi di carattere europeo, volti a raggiungere consumo di suolo pari a "zero" nell'anno 2050;

ACCERTATO che con deliberazione di G.C. n. 123 del 03/08/2017, esecutiva, il comune di Marcon ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1/e), della LR n.14/2017, oltre alla scheda di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma;

DATO ATTO che la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione Veneto con prot. comunale n. 17574 del 17/08/2017;

VISTA altresì la DGRV n. 668 del 15.05.2018 con la quale la Regione del Veneto ha definito le quantità di suolo trasformabile per ciascun Comune ed ha fornito disposizioni attuative ;

CONVENUTO che questa Amministrazione ha inteso apportare una prima variante al P.A.T. vigente per adeguarlo alla L.R. del Veneto n. 14/2017 ed alla DGRV n. 668 del 15/05/2018;

DATO ATTO che l'ufficio Urbanistica del Comune di Marcon ha provveduto a redigere la variante P.A.T. di che trattasi, composta dagli elaborati progettuali di seguito indicati:

- *Elab. 1 Tav. 4.4 Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017) scala 1:10.000*
- *Elab. 2 Norme Tecniche*
- *Elab. 3 Relazione Tecnica*
- *Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza*
- *Asseverazione idraulica;*

PRESO ATTO che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.1572 del 03/09/2013 (BUR del 24/09/2013), il Comune di Marcon non rientra nell'elenco dei comuni di cui all'allegato B alla stessa DGR, per cui non vige l'obbligo per questo Ente di corredare gli strumenti urbanistici da studi di microzonazione sismica;

DATO ATTO che dalla assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO dell'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/000, attraverso la sottoscrizione del funzionario competente ed allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 42, c.2, lett.b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ritenuto sussistere la propria competenza in merito;

VISTA la proposta inerente la presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito che, come previsto dall'art. 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, viene registrato su formato digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente deliberazione;

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa per alzata di mano, come sotto riportata:

-	Consiglieri presenti	n.	16
-	Consiglieri votanti	n.	16
-	Voti Favorevoli	n.	16
-	Contrari	n.	==
-	Astenuti	n.	==

DELIBERA

di adottare, per le motivazioni in premessa e narrativa espresse e qui integralmente

richiamate, la variante al P.A.T. n.1 di adeguamento alla L.R. del Veneto n.14/2017 ed alla D.G.R.v. n. 668 del 15/05/2018, redatta dall'ufficio Urbanistica del Comune di Marcon e a firma del responsabile del settore V – Lavori pubblici e Urbanistica -, composta dai seguenti elaborati:

- *Elab. 1 Tav. 4.4 Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017) scala 1:10.000*
- *Elab. 2 Norme Tecniche*
- *Elab. 3 Relazione Tecnica*
- *Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza*
- *Asseverazione idraulica*

agli atti dell'ufficio Urbanistica

di disporre, ai sensi dell'art.14, comma 1/b), della L.R. del Veneto n.14/2017, che entro **gg.8** (otto giorni) dalla presente adozione, la variante al P.A.T. sia depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per **gg.30** (trenta giorni) consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi **gg.30** (trenta giorni);

di dare atto che dell'avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all'articolo 32 della L.n. 69/2009, (pubblicazione nel sito web del Comune), fermo restando che il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;

di dare atto, altresì, che nei **30 gg.** (trenta giorni) successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente, approva la variante in procedura semplificata, depositandone copia presso la sede del Comune per la libera consultazione; inoltre,copia integrale della variante approvata andrà trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del P.A.T. (comma 4, art.14, L.R. n. 14/2017 – Città Metropolitana di Venezia) ed alla Regione Veneto (comma 10, art. 13, L.R. n. 14/2017) congiuntamente alla scheda di rilevazione;

di dare atto, inoltre**,** che il Responsabile del settore V – Lavori Pubblici e Urbanistica - provvederà all'assunzione degli atti conseguenti per il prosieguo dell'attività di formazione della presente variante;

di dare atto, anche che, trattandosi di materia pianificatoria di carattere generale, ai sensi dell'art. 78, co.2, del D.Lgs. n.267/2000, non sussistono correlazioni immediate e dirette fra il contenuto della presente deliberazione e specifici interessi dei singoli consiglieri comunali/assessori, loro parenti o affini fino al quarto grado;

di dare atto, infine, che dall'assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano come sotto riportata:

-	Consiglieri presenti	n.	16
-	Consiglieri votanti	n.	16
-	Voti Favorevoli	n.	16
-	Contrari	n.	==
-	Astenuti	n.	==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 33 del 20-06-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	VARIANTE N. 1 AL PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 06.06.2017 N. 14 ED ALLA D.G.R.V. N.668 DEL 15.05.2018. ADOZIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE CONSIGLIO
MARCADALLI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

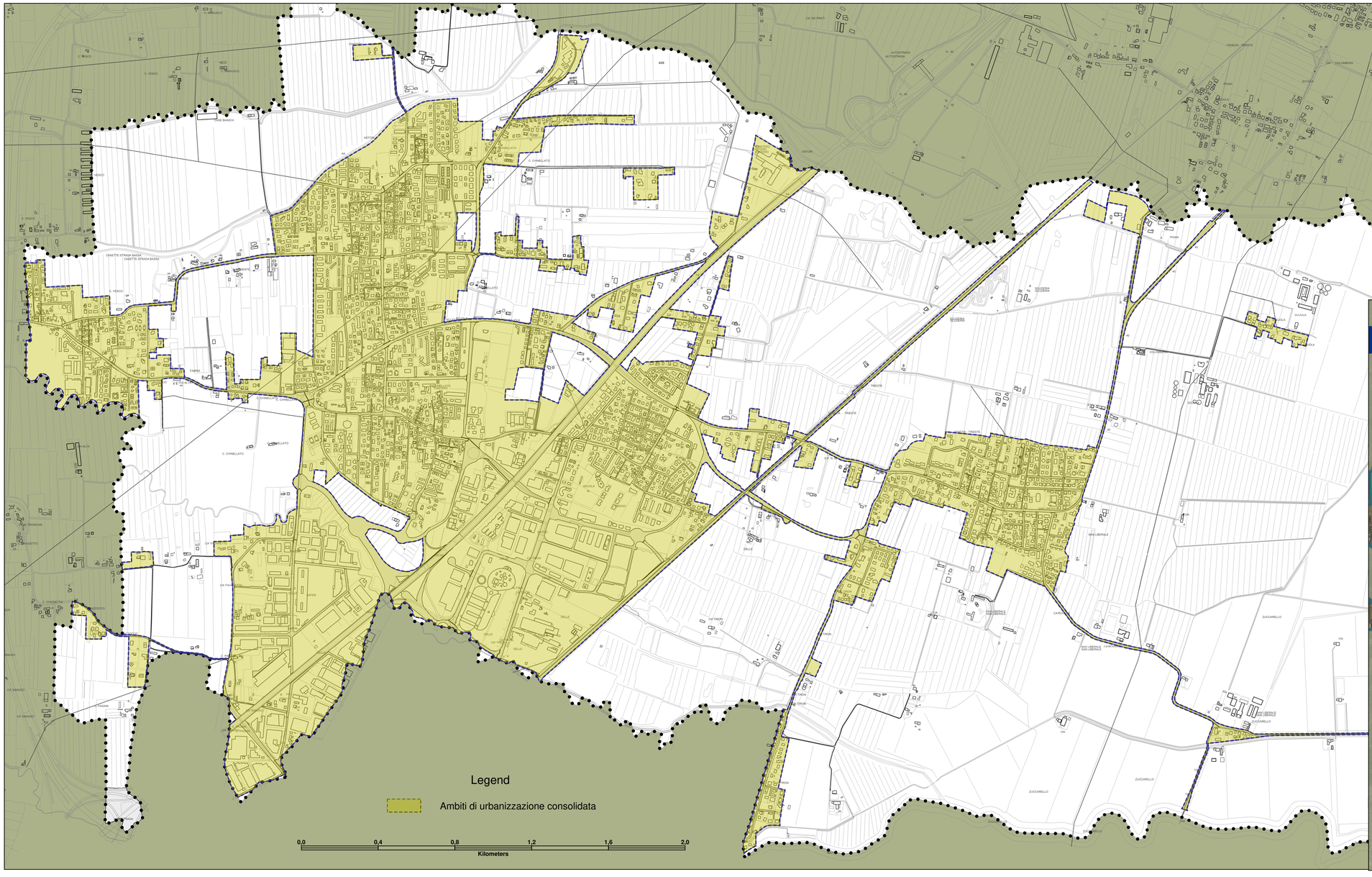

P.R.C. Comune di Marcon

P.A.T. 2019

TAV. 4.1

Sindaco
MATTEO ROMANELLO

Progettista
ufficio urbanistica del
Comune di Marcon

Il tecnico Comunale
Responsabile del settore V
dott.geom. RINO CENEDESE

Piano di Assetto del Territorio

VARIANTE n. 1

Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017
in materia di consumo di suolo

ELABORATO 01

AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA
(Art. 2. L.R. 14/2017)

giugno 2019

P.R.C. Comune di Marcon

P.A.T. 2019

Piano di Assetto del Territorio

VARIANTE n. 1

Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017
in materia di consumo di suolo

ELABORATO 02
NORME TECNICHE

Sindaco
MATTEO ROMANELLO

Progettista
ufficio urbanistica del
Comune di Marcon

Il tecnico Comunale
Responsabile del settore V
dott.geom.RINO CENEDESE

giugno 2019

Piano di Assetto del Territorio (PAT) – Variante n. 1

Variante di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo

NORME TECNICHE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 – Contenuti e campo di applicazione del p.a.t. 4
Art. 2 – Elementi costitutivi del p.a.t. 4
Titolo III: Assetto del territorio 6
Art. 3 – Gli obiettivi strategici dell'assetto del territorio 6
Art. 13 – Le azioni strategiche 7
Art. 15 – Tutela ed edificabilita' del territorio agricolo 12
Art. 19 – Disposizioni particolati 15
Titolo IV: Disciplina della ambiti territoriali omogenei 16
Art. 20 – Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei 16

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL P.A.T.

1. Il presente strumento di pianificazione costituisce il piano di assetto del territorio del comune di Marcon, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.
2. Il campo d'applicazione del PAT è costituito dall'intero territorio comunale, così come precisamente individuato nelle tavole di progetto di cui alla lettera k) del successivo Art. 2 .
3. Le presenti norme delineano le scelte strategiche e disciplinano l'assetto del territorio come definito dal PAT, individuando le specifiche vocazioni territoriali, nonché le invarianti di natura paesaggistica, ambientale e storico-monumentale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.
4. Le presenti norme recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore e definiscono le direttive, prescrizioni e vincoli per la redazione del Piano degli Interventi, dei Piani Urbanistici Attuativi e di tutti gli interventi edilizi.
5. La presente Variante al Piano di Assetto del Territorio risulta adeguata, conforme e attuativa della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" e della D.G.R. n. 668 del 15 Maggio 2018 "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett a) della Legge Regionale 6 Giugno 2017 n.14".

ART. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.A.T.

1. Il PAT del comune di Marcon è costituito dai seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo

Banca dati alfa-numerica e vettoriale;

Elaborati di analisi:

Carta geomorfologica;

Carta litologica;

Carta idrogeologica;

Relazione geologica; - Relazione agronomica.

Progetto

Relazione di progetto;

Relazione sintetica;

Norme di Attuazione;

Verifica del Dimensionamento;

VAS -Rapporto Ambientale;

VAS – Sintesi non tecnica;

Studio di Compatibilità Idraulica;

Valutazione di Incidenza Ambientale;

Elaborati grafici di progetto:

Tav. 0 Carta dei contenuti strategici;

Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; .....

Tav. 2 - Carta delle invarianti;

Tav. 3 - Carta delle fragilità;

Tav. 4 - Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele.

Tav. 4.1 Carta del Perimetro del Territorio Urbanizzato – LR 14/2017

2. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nella cartografia del PAT di ambiti o immobili che risultino vincolari a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.
3. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
4. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative diposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
5. Le indicazioni grafiche contenute nella tav. 4 - Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate al fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità

TITOLO III: ASSETTO DEL TERRITORIO

ART. 3 – GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Per la definizione degli obiettivi strategici e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale, il PAT identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti:
   - Il sistema insediativo, storico e della contemporaneità;
   - Il sistema ambientale;
   - Il sistema relazionale.
2. Per ciascun sistema il PAT individua i principali elementi costitutivi, e ne specifica ed articola le scelte progettuali definendo:
   a) i contenuti strategici, illustrati nella tav. 0 e descritti nel successivo Art. 4 comma 3;
   b) i vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore, specificati nella tav. 1;
   c) le invarianti, costituite da elementi fisici o strategici indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del PAT, sono indicate nella tav. 2;
   d) le fragilità, costituite da elementi caratterizzati da una soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all'ambiente; le aree ricadenti nelle aree di fragilità sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e ulteriormente precisati dal PI. Sono indicate nella tav. 3;
   e) le azioni strategiche, si applicano ad elementi le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal PAT e ulteriormente precisate dal PI. Sono indicate nella tav. 4.
   f) le azioni di tutela, si applicano ad elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di piano e sono indicate nella tav. 4.
3. Ciascuna delle disposizioni riguardanti gli elementi elencati nel precedente comma, e riportata nei successivi Titolo III (Disposizioni generali per l'assetto del territorio) e IV (Disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei), è classificata, in base al carattere specifico, come «direttiva», «prescrizione», o «vincolo».

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

4. Gli obiettivi strategici del PAT sono definiti in relazione ai seguenti sistemi:

a)Ambientale:

- Fisico: miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, riduzione dei rischi e delle criticità idrauliche, miglioramento della qualità dell'aria – riduzione delle emissioni associate ai trasporti, dell'effetto isola di calore, dell'inquinamento luminoso.
  Naturale: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti ed organizzandoli in rete; piantumazione di alberi autoctoni con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il pareggio tra CO2 emessa ed assorbita.

b)Paesaggistico:

- Caratteri figurativi e formali: recupero dei paesaggi degradati; rigenerazione degli edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale ed ambientale; promozione di nuovi paesaggi della contemporaneità, di nuovi Landmark.
- Strutture percettive: recupero, riqualificazione e creazione di nuove strutture percettive: rimozione di edifici incongrui che compromettono la percezione degli edifici e degli elementi di valore monumentale, storico-testimoniale ed ambientale, dei coni visuali, contesti figurativi o itinerari di visitazione.

c) Urbano e territoriale:

- Architettonico: realizzazione di edifici e spazi di elevata qualità architettonica nei luoghi e nei contesti che rendono più bella la città, ne promuovono l'immagine a sostegno dei circuiti di visitazione turistica, creando nuovo valore aggiunto.
- Edilizio: miglioramento della qualità e della densità sostenibile del tessuto edilizio, riqualificazione degli spazi pubblici, recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione di attività improprie o a rischio, processi di riqualificazione urbana che comportino esternalità positive, oltre il limite del campo di intervento. Interventi con caratteri distintivi, innovativi e di eccellenza nel campo della sostenibilità edilizia e della qualità urbana certificati mediante idonee procedure, ed utilizzando le tecniche della bioarchitettura e l'autoproduzione energetica mediante FER.

d) Sociale ed economico:

- Occupazionale: interventi di riqualificazione urbana o nuovi insediamenti che comportino ricadute significative in termini di occupazione aggiuntiva per l'economia locale, per la qualificazione professionale, ovvero l'insediamento o il consolidamento delle eccellenze produttive, la realizzazione dei servizi alle imprese, la gestione coordinata tra le imprese di strutture ed impianti afferenti alle aree produttive.
  Servizi Pubblici: interventi che comportino miglioramenti significativi nella dotazione e gestione dei servizi pubblici (collettivi o alla persona), nella formazione e promozione culturale. Modifiche alla densità territoriale che rendano maggiormente efficienti i servizi pubblici.

e) Ri-qualificazione e Ri-generazione:

- Ri-qualificazione e Ri-generazione della città storica e della città consolidata: interventi di qualificazione urbana, di nuova previsione, di completamento del tessuto esistente o di sua rigenerazione, capaci di perseguire l'obiettivo di minimizzazione del consumo di suolo naturale e seminaturale e allo stesso tempo di qualificazione della città esistente nei suoi spazi pieni (tessuti costruiti, tessuto edilizio) e spazi vuoti (pertinenze, città pubblica, città relazionale).

Capo IV La Trasformabilità

ART. 13 – LE AZIONI STRATEGICHE

AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

1. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono il centro storico e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme di attuazione.

2. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

3. Conformazione alla LR 14/2017 – La Variante PAT individua in un elaborato grafico specifico il perimetro delle aree urbanizzate ai sensi della LR 14/2017 e della D.G.R n.668/2018 ai fini del contenimento del consumo di suolo, in complementarietà al tessuto urbanizzato consolidato individuato dal PAT ai sensi della LR 11/2004. Tale perimetro individua le aree considerate urbanizzate e edificate, consolidate e/o di frangia e/o sparse, e individua il limite all'esterno di cui ogni previsione comporta un consumo di suolo rispetto al limite massimo individuato dalla LR 14/2017 e dalla successiva DGR n.668/2018 di applicazione.

Direttive

4. Il PI:

a)sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro e definisce nel dettaglio le aree di urbanizzazione consolidata, definendo le specifiche zone insediative. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata può comportare limitate variazioni al perimetro della stessa, in relazione alla disciplina degli interventi prevista, conseguenti alla necessità di:

-riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua, fossi, capofossi) o antropici (strade, muri di contenimento, recinzioni) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;

-preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili);

b)predispone una disciplina articolata degli interventi edilizi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;

c)individua ulteriori aree di riqualificazione e riconversione rispetto a quelle precisate dal PAT, in cui si applica la disciplina di cui ai successivi commi 15 e 16.

d)precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi 54 , 55 e 56.

e)All'interno delle aree produttive o assimilate a quelle produttive il PI potrà prevedere la realizzazione di edifici

multipiano e di piani interrati, prevedendo indici di copertura massimi tali da garantire la futura espansione dell'attività sulla medesima area.

f)Definisce per gli interventi di nuova edificazione la quantità di jus ædificandi derivante da credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità principi di perequazione urbanistica di cui al successivo Art. 16

g)Definisce il periodo di validità delle previsioni urbanistiche relative alla localizzazione dei lotti a volumetria predefinita, in conformità al comma 7 dell'art. 18 della LR 11/2004, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della LR 11/2004.

5. Il PI precisa i perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017 e ne dispone apposita disciplina perseguendo i seguenti obiettivi:

a)difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;

b)riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione;

c)recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

6. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT:

a)stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;

b)individua, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare:

-interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'Art. 5 della LR 14/2017;

-interventi di riqualificazione urbana di cui all'Art. 6 della LR 14/2017;

-interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'Art. 7 della LR 14/2017;

Prescrizioni

7. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli «ambiti a destinazione produttiva confermata (P)». Ferma la principale destinazione produttiva delle aree comprese negli ambiti a destinazione produttiva confermata - che contempla gli usi con essa compatibili ossia, in via esemplificativa, attività industriali ed artigianali, magazzini, depositi e simili - all'interno di esse, il PI, sulla base di un'analisi approfondita, potrà altresì individuare, attività per la logistica ed il terziario diffuso.

8. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli «ambiti gli ambiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita (S)» come disciplinate ai successivi commi 40 e 41. Tali ambiti dovranno essere caratterizzati con idonei servizi ed infrastrutture separate, evitando in tal modo la commistione di funzione e flussi nella medesima area.

9. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal PI, qualora compatibili con il PAT, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo di cui al successivo Articolo 4.

EDIFICAZIONE DIFFUSA

10. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:

    - riconoscibilità del limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
    - adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
    - frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

    L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

11. Conformazione alla LR 14/2017 – La Variante PAT individua in un elaborato grafico specifico il perimetro delle aree urbanizzate ai sensi della LR 14/2017 e della D.G.R n.668/2018 finalizzate al contenimento del consumo di suolo, in complementarietà agli ambiti di edificazione diffusa individuati dal PAT ai sensi della LR 11/2004. Tale perimetro individua le aree considerate urbanizzate e edificate, consolidate e/o di frangia e/o sparse, e individua il limite all'esterno di cui ogni previsione comporta un consumo di suolo rispetto al limite massimo individuato dalla LR 14/2017 e dalla successiva DGR n.668/2018 di applicazione.

Direttive

12. In tali ambiti il PAT definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il PI al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata:

-l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;

-l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;

-l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;

-il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;

-l'integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima ad «ambiti di urbanizzazione consolidata» ed a «linee preferenziali di sviluppo insediativo» tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;

-gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine famigliare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO.

13. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individuerà, all'interno di questi, eventuali «nuclei residenziali in ambito agricolo» che potranno essere estesi esternamente agli «ambiti di edificazione diffusa», esclusivamente per ricomprendere eventuali edifici esistenti ai margini degli stessi.

14. Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo - produttive esistenti e utilizzate. .....

15. Il PI potrà quindi individuare tali nuclei residenziali in ambito agricolo, quali aree diverse dalla zona propriamente agricola, definendo:

    - le destinazioni d'uso compatibili ammesse con il carattere residenziale;
    - i modi di intervento relativi all'edilizia esistente e alla nuova edificazione;
    - i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);
    - le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal PAT.

16. L'individuazione, in sede di PI, dei nuclei residenziali in ambito agricolo all'interno degli ambiti dì edificazione diffusa previsti dal PAT dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

    - presenza delle principali opere di urbanizzazione;
    - superficie fondiaria non inferiore a mq 10.000;
    - indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,125 m2/m2 (0,5 m3/m2);
    - rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5%;

- al fine di governare la dispersione insediativa, la perimetrazione di tali zone dovrà evitare di prefigurare possibili dilatazioni degli insediamenti esistenti mediante individuazione di lotti liberi di testa; tale criterio potrà essere derogato esclusivamente per una sola volta, per individuare lotti di testa della medesima proprietà degli edifici marginali, rilevata alla data di adozione del PAT, ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare;
- all'interno dei singoli nuclei residenziali in ambito agricolo, potrà essere prevista l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mq 150 di S.n.p., per una variazione della volumetria residenziale complessiva, esistente alla data di adozione del PAT, non superiore al 25%;
- dovrà essere inoltre evitata la saldatura dei nuclei, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario;
- per gli interventi di nuova edificazione dovrà essere definita la quantità di jus ædificandi derivante da credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità principi di perequazione urbanistica di cui al successivo Art. 16 ;
- dovrà essere definito il periodo di validità delle previsioni urbanistiche relative alla localizzazione dei lotti a volumetria predefinita, in conformità al comma 7 dell'art. 18 della LR 11/2004, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.

33 della LR 11/2004.

17. Nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa come definiti dal PAT non vengano individuate aree che rispondano ai criteri e requisiti sopra evidenziati, il PI potrà definire, per gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti, una specifica disciplina degli interventi ammessi sugli edifici esistenti, nonché di nuova edificazione con capacità edificatoria unitaria non superiore a mq 150 di S.n.p. con jus ædificandi derivante esclusivamente da credito edilizio prodotto mediante cessione al demanio pubblico dell'area di forestazione o vincolo di utilizzo a forestazione di cui al successivo Art. 17 , finalizzati a conseguire gli obiettivi del PAT di cui al presente articolo nel rispetto delle disposizioni normative relative alle invarianti di natura architettonica e ambientale di cui ai precedenti Art. 8 - Art. 10 . Il PI, sulla base di una approfondita analisi del contesto territoriale, della dotazione delle opere di urbanizzazione a rete, della frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale, potrà individuare ulteriori aggregati di edilizia diffusa cui applicare la disciplina di cui al presente comma.
18. Il PAT individua come ambiti di edificazione diffusa le aree classificate Z.T.O E4 dal vigente PRG, per le quali il PI, potrà ridefinire i parametri edificatori. Per tali zone, fino all'adozione del primo PI, valgono le NTA del PRG vigente.
19. Il PI precisa i perimetri delle aree di edificazione diffusa e ne dispone apposita disciplina perseguendo i seguenti obiettivi:

    a)difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;

    b)riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione;

    c)recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.
20. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT:

a)stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;

b)individua, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare:

-interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'Art. 5 della LR 14/2017;

-interventi di riqualificazione urbana di cui all'Art. 6 della LR 14/2017;

-interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'Art. 7 della LR 14/2017;

ART. 15 – TUTELA ED EDIFICABILITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO

1. In conformità all'art. 43 della LR 11/04 il PAT individua:

   a)gli edifici con valore storico-testimoniale;

   b)le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti;

   c)i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche-ambientali, tecnico-agrononiche e di integrità fondiaria del territorio.

2. La Variante PAT fa salve, ancorchè non individuandole graficamente, gli ambiti dei singoli edifici e complessi, residenziali o di altra destinazione d'uso, e relative pertinenzialità, rispetto agli obiettivi e ai dettami della LR 14/2017 e della D.G.R n.668/2018. Tale perimetro, ancorchè non rappresentato graficamente ma solo definito normativamente, individua le aree considerate urbanizzate e edificate, consolidate e/o di frangia e/o sparse, e individua il limite all'esterno di cui ogni previsione comporta un consumo di suolo rispetto al limite massimo individuato dalla LR 14/2017 e dalla successiva DGR n.668/2018 di applicazione.....

Direttive

3. Il PI individua, nell'ambito del territorio agricolo:

   a)Gli allevamenti intensivi esistenti e le corrispondenti fasce di rispetto;

   b)gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 nonché alle direttive prescrizioni e vincoli relative alle invarianti di cui ai precedenti Art. 8 , Art. 9 e Art. 10 ;

   c)gli ambiti in cui localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;

   d)gli ambiti in cui è ammessa la eventuale ricostruzione, col mantenimento delle destinazioni d'uso, degli edifici oggetto di demolizione, localizzati nelle fasce di rispetto stradali, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua, nei contesti figurativi e negli ambiti dei coni visuali che rappresentano motivo di turbativa ambientale o paesaggistica;

   e)le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;

f)le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione ed al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività;

g)le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-testimoniale;

h)le disposizioni sulle distanze minime e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti;

4. Il PI promuove le seguenti azioni:

- cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti; mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili; mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo; recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale; mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante; eventuali interventi devono rispettare le disposizioni di cui al precedente Art. 12 comma 6 ;

- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti; la vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive, ecc.) deve essere salvaguardata in quanto elemento caratterizzante il paesaggio.

Prescrizioni

5. Per gli edifici con valore storico-testimoniale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 20 e 21 del precedente Art. 10 5. Negli edifici esistenti in zona agricola, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Sono ammessi altresì gli interventi di demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, oppure localizzati all'interno di fasce di rispetto di cui al precedente Art. 7 comma 2, ovvero per motivi statici o igienici. In tal caso è ammessa la ricostruzione del volume demolito in area agricola adiacente (esterna alle fasce di rispetto, prossima all'area di sedime originaria, ed in ogni caso connessa in senso funzionale con questa) ovvero negli ambiti di cui al precedente comma 2 lettera d), nei limiti stabiliti dal PI, e secondo le modalità tipologiche e costruttive di cui al successivo comma 8.

6. Il PI nel disciplinare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ne verifica l'utilizzabilità a fini residenziali sotto il profilo della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria (accessibilità viaria, presenza dei sottoservizi a rete), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)l'utilizzabilità ai fini residenziali è soggetta a perequazione urbanistica in relazione all'incremento di valore derivante dalla nuova destinazione urbanistica, fatto salvo l'utilizzo come «prima casa di abitazione», in cui l'avente titolo, o i suoi familiari fino al secondo grado in linea diretta, si

obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per almeno dieci anni dal rilascio del permesso di costruire.

b)È ammesso unicamente il riutilizzo in un unico fabbricato delle costruzioni esistenti legittimamente realizzate, nel limite massimo di mq. 600 mc.

c)Le costruzioni riutilizzate a fini residenziali non potranno essere oggetto di successivi ampliamenti residenziali finché permane la destinazione d'uso agricola della zona di appartenenza.

d)Il riutilizzo delle costruzioni dovrà avvenire:

-all'interno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione avvenga senza demolizione o con demolizione parziale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola.

-All'esterno del sedime esistente nei casi in cui l'intervento di ristrutturazione preveda la demolizione totale delle costruzioni non più funzionali alle esigenze agricole presenti. In tal caso, il riutilizzo della volumetria andrà eseguito all'interno della pertinenza come individuata negli elaborati grafici del PI, nel rispetto delle prescrizioni tipologiche di cui al successivo comma 8. Qualora le costruzioni esistenti oggetto di demolizione superino il limite dei 600 mc è ammessa l'assegnazione del credito edilizio, per il solo volume eccedente, secondo lo schema definito dal successivo Art. 17 comma 15.

7. Relativamente all'edificabilità in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della LR 11/04 e s.m.

8. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni tipologiche e costruttive:

a)rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e

dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua;

b)conformarsi ai caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;

c)escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;

d)rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;

e)rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;

f)tutti gli edifici dovranno avere pianta di forma semplice, possibilmente rettangolare;

g)tutti gli interventi edilizi devono prevedere anche l'adeguata sistemazione delle aree scoperte di pertinenza;

h)i piani aziendali agricolo-produttivi in zona a rischio idrogeologico devono contenere gli interventi atti a favorire il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico e idrogeologico.

Vincoli

9. 9.Relativamente ai vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della LR 11/04 e s.m.

Capo V Disposizioni per l'attuazione

ART. 19 – DISPOSIZIONI PARTICOLATI

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E L'INCREMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO

12. Il Piano degli Interventi potrà demandare a specifico studio e/ o piano di settore la definizione di un'apposita disciplina finalizzata al contenimento dell'inquinamento luminoso ed all'incremento del risparmio energetico, redatta in conformità alle seguenti prescrizioni:

-per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi opere di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

-Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

-È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

-Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.

-Per l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

-È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

-Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

-È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

TITOLO IV: DISCIPLINA DELLA AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

ART. 20 – DISCIPLINA GENERALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

UTILIZZO DELLA ZONA AGRICOLA

22. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

23. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica. Qualora a seguito della verifica di cui al precedente comma 2 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

    a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;

    b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

24. La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 25,43 ettari.

25. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal precedente comma 4:

    a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'Articolo 3 delle presenti NT;

    b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;

    c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

    d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR55/2012;

    e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;

    f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;

    g) gli interventi di cui alla LR 14/2009, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;

    h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2

P.R.C. Comune di Marcon

P.A.T. 2019

Piano di Assetto del Territorio

VARIANTE n. 1

Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017
in materia di consumo di suolo

Sindaco
MATTEO ROMANELLO

Progettista
ufficio urbanistica del
Comune di Marcon

Il tecnico Comunale
Responsabile del settore V
dott.geom.RINO CENEDESE

ELABORATO 03
RELAZIONE TECNICA

giugno 2019

Piano di Assetto del Territorio (PAT) – Variante n. 1

Variante di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA 4
1. STATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 5
2. LA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 6
2.1 Gli obiettivi della Variante 1 al PAT 6
2.2 La quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Regione (DGR 668/2018) 7
2.3 La quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Variante PAT 8
2.4 Gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) 9

PREMESSA

Il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», che prevede una revisione della strumentazione urbanistica comunale al fine di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. La normativa introduce concetti innovativi come la difesa dell'integrità del territorio e il contenimento del consumo di suolo in tutte le sue declinazioni, ma anche la riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e collettivi e il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

La nuova legge regionale, fin dalla sua entrata in vigore, ha previsto degli adempimenti da parte dei Comuni al fine di raccogliere i dati e le informazioni utili a definire, mediante specifico provvedimento della Giunta Regionale, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per ogni Comune. Entro il 25 agosto 2017 i Comuni erano tenuti a individuare gli "ambiti di urbanizzazione consolidata", nonché lo stato di fatto e di diritto dei suoli, mediante la compilazione di una scheda in formato elettronico.

Il Comune di Marcon, in linea con le disposizioni della legge regionale, ha provveduto a trasmettere alla Regione la scheda informativa contenente le informazioni relative alle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico (dimensionamento residenziale e produttivo previsto, superfici trasformate e/o interessate da procedimenti in corso, varianti verdi ai sensi della LR 4/2015, aree dismesse) e la tavola degli ambiti di urbanizzazione consolidata, accompagnata da una relazione esplicativa sulle modalità di calcolo. La documentazione, adottata con deliberazione della Giunta Comunale, è stata quindi trasmessa alla Regione mediante posta elettronica ed assunta al protocollo regionale il 22 agosto 2017 (prot. 355067).

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.

La Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Marcon, denominata "Variante di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo", individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, sostituendo pertanto il valore della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) stabilito dal PAT.

1. STATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

La Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale (PRC) in Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni strutturali della pianificazione comunale mentre il PI è lo strumento che definisce le disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT.

Il PAT è lo strumento attraverso il quale viene definito l'impianto generale delle scelte di organizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inquadramento spaziale e temporale; esso rappresenta l'espressione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità locale, sia in funzione degli indirizzi programmatici, dei vincoli e dei progetti esistenti o in corso di elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzione delle condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse paesaggistico-ambientali.

Il PI è invece lo strumento operativo nel quale trovano esplicitazione concreta, attraverso interventi diretti (IED) o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA) le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel PAT approvato. Il PI ha una valenza quinquennale; è detto infatti anche il "Piano del Sindaco" e può comprendere l'intero territorio comunale ovvero può riguardare/interessare porzioni limitate di territorio, per ambiti e/o per temi o settori, ma sempre nella visione generale del PAT. In quest'ottica, le scelte del PAT non si esauriscono con il primo PI, ma avverranno selettivamente in più fasi, attraverso più Piani degli Interventi.

Il Comune di Marcon è dotato di PAT, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i., approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 20.01.2014 e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n.11 del 24.01.2014 (BURV n. 21 del 21.02.2014);

A seguito dell'approvazione del PAT il vigente PRG ha acquistato il valore e l'efficacia del primo Piano degli Interventi (primo PI), per le sole parti compatibili con il PAT.

Successivamente al PAT l'Amministrazione Comunale ha proceduto con la redazione di una serie di Varianti riguardanti alcuni ambiti, temi o progetti di particolare rilevanza per il territorio comunale, quali:

1) <u>Prima variante al PI</u>:
   con la prima variante al Piano degli Interventi (PI), approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 01.09.2014, è stato approvato il Regolamento Energetico, previsto dall'art. 19 delle N.T.A. del PAT;
2) <u>Seconda variante al PI</u>:
   con la seconda variante al Piano degli Interventi (PI), approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 22.12.2014, è stato approvato il Regolamento attuativo della V.C.S., prevista dagli artt. 18 e 19 delle N.T.A. del PAT;
3) <u>Terza variante al PI</u>:
   con la terza variante al Piano degli Interventi (PI), approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30.10.2017, è stato effettuato un adeguamento della base cartografica e recepiti alcuni accordi Pubblico Privati;

2. LA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017

2.1 Gli obiettivi della Variante 1 al PAT

La Variante al PAT di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017 si inserisce all'interno di un più ampio processo di "rigenerazione" culturale che ha rovesciato la logica di sviluppo delle città negli ultimi decenni, ponendo in primo piano alcuni obiettivi comuni riconosciuti anche su scala europea, come il contenimento del consumo del suolo, la valorizzazione del territorio inedificato e la rigenerazione urbana. Il traguardo dettato da un recente studio della Commissione europea prevede che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno debba tendere ad arrivare a zero entro il 2050. L'aumento delle infrastrutture, lo sviluppo delle industrie, l'urbanizzazione diffusa e i fenomeni di speculazione edilizia hanno infatti progressivamente messo in crisi il sistema ambientale, rompendo gli equilibri ecologici e creando delle fratture nelle città, contendendo spazio all'agricoltura e occupando terreni non adatti all'insediamento, come gli ambiti a sofferenza idraulica. Il principio del risparmio di suolo agricolo cerca di invertire questa tendenza introducendo concetti nuovi come "rigenerazione urbana", "città verde" e "impronta ecologica".

A tali principi la legge regionale n. 14 del 2017 si ispira, assumendo il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e ponendo i seguenti obiettivi generali:

- ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali;
- individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare il ripristino della naturalità;
- promuovere e favorire l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo;
- individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza;
- valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità dell'ambiente e sul paesaggio;
- incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consoli-data;
- ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;
- valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;
- rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica;
- assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini;
- attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione della città/territorio.

La Variante n. 1 al PAT del Comune di Marcon, facendo propri gli obiettivi del legislatore regionale, individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

2.2 La quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Regione (DGR 668/2018)

Nella seduta del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il provvedimento che definisce, ai sensi dall'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale, di quelle fornite dai Comuni con apposita scheda informativa e dei seguenti fattori:

a) delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane;
b) delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;
c) delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane;
d) dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
e) dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;
f) dell'estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati;
g) delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015;
h) degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all'articolo 36, comma 5 della legge n. 317 del 1991.

La tabella seguente (vedi Allegato C della DGR n. 668 del 15 maggio 2018,) elaborata a partire dalla scheda trasmessa alla Regione ad agosto 2017 dal Comune di Marcon, riporta la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune, tenendo conto di alcuni parametri correttivi:

a) il "peso" di ogni Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) rispetto al territorio regionale, determinato come il rapporto tra la superficie territoriale di trasformazione prevista di ciascun ASO e quella prevista per l'intero territorio regionale. Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% è stato quindi moltiplicato per il peso di ciascun ASO.
b) altri parametri correttivi per singoli Comuni, quali:
   - correttivo classe sismica (classe 2 medio alta = riduzione di 0,5%; classe 3 media = nessuna riduzione; classe 4 bassa = incremento di 0,5%);
   - correttivo alta tensione abitativa (tensione abitativa SI = incremento di 0,5%; tensione abitativa NO = nessun incremento);
   - correttivo varianti verdi, desunto dal rapporto tra la superficie oggetto di varianti verdi e la superficie territoriale prevista (da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%; da 0,006 a 0,10 = decremento dell'1%; da 0,11 a 14 = decremento dell'1,5%).

					CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				
ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001÷0,05=-0,50%; 0,06÷0,10=-1%; 0,11÷14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	Riferimento Tabelle Allegato D
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
9	24056	Marano Vicentino	Vicenza	75,71	45,43	85,31%	38,75	0,00%	0,00%	-0,50%	**14,70**	1
25	27020	Marcon	Venezia	46,71	28,03	90,74%	25,43	0,00%	0,00%	0,00%	**25,43**	
11	26038	Mareno di Piave	Treviso	11,45	6,87	95,00%	6,53	0,00%	0,00%	-0,50%	**6,49**	2

Dalla lettura della tabella elaborata dalla Regione (DGR n. 668 del 15/05/2018) emerge che il consumo di suolo massimo ammesso per il Comune di Marcon è pari a 25,43 ettari.

2.3 La quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Variante PAT

La quantità massima di consumo di suolo stabilita dalla Regione per il Comune di Marcon (DGR n. 668 del 15/05/2018) è pari a 25,43 ettari, determinata sulla base della verifica (vedi paragrafo precedente) dei dati inseriti nella scheda informativa trasmessa alla Regione ad agosto 2017.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, al punto 7 stabilisce che "*per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti* […]".

Alla luce di quanto sopra richiamato ne deriva che la presente Variante al PAT dovrà verificare il bilancio di SAU Trasformabile (definita anche SAT) residua del PI vigente, partendo dalla SAU massima trasformabile del PAT e verificando nel contempo il consumo potenziale di SAU trasformabile con il PI e le successive varianti, derivante dal bilancio tra quella consumata (-) e quella recuperata (+). Fatto salvo le previsione del previgente PRG, ancora disponibili e confermate, la verifica è effettuata tra il dimensionamento del PAT espresso in volume di progetto tramite assegnazione della stima di indice medio, per ATO di riferimento, e la SAU definita in sede di PAT ai sensi della LR 11/2004 e relativi atti di indirizzo. Tale verifica evidenzia un dimensionamento inferiore alla SAU prevista; questa verifica conferma la quantità di suolo consumabile assegnata dalla Regione,

2.4 Gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)

La presente Variante al PAT individua il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), riportato nella tavola 4.1 "Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017)", che integra la "Carta della Trasformabilità" del PAT vigente (Tavola 4), confermando pertanto il dimensionamento del PAT vigente.

L'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) è stata effettuata riconoscendo le seguenti situazioni:

- parti del territorio già edificate, ricomprese all'interno dei perimetri delle aree di urbanizzazione consolidata del PAT e/o delle zone territoriali omogenee del PI (A, B, C, D, F), nonché le aree edificate adiacenti che per caratteristiche, consistenza e soluzione di continuità sono riconoscibili come tali;
- aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa: tra le aree libere sono compresi anche i lotti e le aree di trasformazione (es. ZTO C2/A n. 2, C2/B n. 4, porzione C2/B n. 2) che per ubicazione e caratteristiche si configurano come interclusi nel territorio edificato e/o urbanizzato;
- dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione: rappresentano tale categoria le zone "F" a servizi previste dal PI;
- ambiti con PUA approvato (es. ZTO C5/2, D2/2, D2/4);
- nuclei edificazione diffusa in zona agricola, riconoscibili nei nuclei di edificazione diffusa del PAT e/o nelle zone territoriali omogenee di tipo "E4" ed "E5" del PI, comprese le aree edificate adiacenti che per caratteristiche, consistenza e soluzione di continuità sono riconoscibili come tali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della legge regionale n. 14/2017, la presente Variante al PAT ha rettificato gli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e trasmessi alla Regione ad agosto 2017. Le principali modifiche riguardano l'introduzione nel consolidato in adeguamento alle trasformazioni avvenute nel frattempo nel territorio e per questo motivo riclassificabili entro il perimetro del territorio consolidato e altre piccole correzioni.
All'interno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale non comportano il consumo di suolo, secondo la disciplina "derogatoria" dettata dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14/2017.
Tali ambiti sono pertanto finalizzati principalmente alla verifica del rispetto dei limiti del consumo fissati dalla Variante al PAT, e non coincidono con quelli individuati dal PAT (vedi "aree di urbanizzazione consolidata" di cui alla Tav. 4 del PAT vigente), come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo.
Il PAT pertanto riporta entrambi i perimetri, quello delle aree di urbanizzazione consolidata (Tav. 4), disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera o) della LR 11/2004, e quello degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) ai sensi della LR 14/2017, sottratti ai rigori della legge sul contenimento del consumo di suolo.
Giova infine ricordare che l'articolo 12 della legge regionale 14/2017 definisce gli interventi, le opere i lavori che sono sempre consentiti in deroga alla quantità massima di consumo di suolo ammesso con la Variante:

a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017;
b) gli interventi di cui agli articoli 5 (riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (riqualificazione urbana) della LR 14/2017;
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012 (interventi in deroga/variante al PRC);
e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo
f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
g) gli interventi di cui alla LR 12/2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla LR 14/2017;
h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.

P.R.C. Comune di Marcon

P.A.T. 2019

Piano di Assetto del Territorio
VARIANTE n. 1
Variante di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 in materia di consumo di suolo

Sindaco
MATTEO ROMANELLO

Progettista
ufficio urbanistica del
Comune di Marcon

Il tecnico Comunale
Responsabile del settore V
dott.geom.RINO CENEDESE

ELABORATO 04
DICHIARAZIONE DI V.INC.A.

giugno 2019

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sottoscritto Rino Cenedese

[*la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09*]

nato a _____ (__)il __/__/19__ e domiciliato per la carica presso il Comune di Marcon (VE) piazza Municipio n.20, CAP 30020, pec: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

in qualità di incaricato per la valutazione di incidenza della Variante n.1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Marcon (VE)

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [*barrare quello/i pertinente/i*]

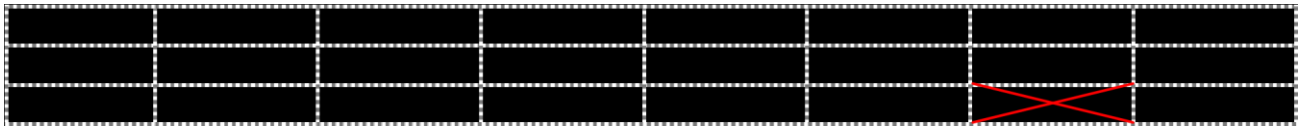

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: "Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza"

Marcon, giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica

dott.geom. *Rino Cenedese*

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Marcon, giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica

dott.geom. *Rino Cenedese*

COMUNE DI MARCON (VE)

Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio

RELAZIONE TECNICA

allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017

1.– PREMESSA

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza applicata alla Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Marcon (VE).

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento normativo della presente relazione.

2.– CONTENUTI DEL PIANO

La Variante n. 1 al P.A.T. ha lo scopo di adeguare il piano strategico comunale a quanto disposto dalla Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 la quale promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali. In adempimento di tale normativa regionale il Comune di Marcon, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 03.08.2017, ha individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima L.R. 14/2017, e ha trasmesso alla Regione Veneto, in data 17.08.2017, la scheda con i dati e gli elaborati richiesti.

Al fine di poter ripartire la quantità massima del consumo di suolo, la L.R. n. 14/2017 ha disposto che il territorio regionale possa essere suddiviso in Ambiti comunali o sovracomunali omogenei, anche sulla base del "Documento per la pianificazione paesaggistica" di cui alla DGR n. 427 del 10 aprile 2013. Dal confronto e dalle valutazioni descritte sono stati determinati 31 ASO – Ambiti Sovracomunali Omogenei: il Comune di Marcon fa parte dell'ASO n. 25 - Venezia e Comuni di Cintura. Dall'analisi degli obiettivi e dal confronto con i dati territoriali trasmessi dai Comuni, la Regione ha stimato la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel Veneto fino al 2050 pari a 12.793 ettari e una "riserva" di suolo di 8530 ettari per le opportune revisioni e rideterminazioni che dovessero necessitare negli anni, avendo avuto cura, altresì, di favorire e promuovere processi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia e ambientale e rigenerazione urbana sostenibile. Come risulta dall'Allegato C della DGR 668/2018, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio comunale è stata stabilita in ha 25,43.

Il Comune con la Variante in esame provvede pertanto:

- ad adeguare lo strumento urbanistico redatto ai sensi della LR 11/2004 secondo la quantità assegnata con la DGR 668/2018;
- a adeguare, ai sensi ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della medesima legge 14/2017, gli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati, individuati nella Tav.n.4 del PAT, e a verificare i dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B alla DGR 668/2018 "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo".

La Variante non modifica le tavole progettuali né l'apparato normativo del PAT, eccetto che per quanto riguarda il dimensionamento di Piano, che viene adeguato in base a quanto sopra indicato. Non sono individuati nuovi ambiti di trasformazione. Viene quindi unicamente ridotta la

potenzialità edificatoria massima stabilita dal PAT in coerenza con quanto richiesto dalla recente normativa regionale.

3. – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

All'interno del territorio comunale di Marcon si rileva la presenza di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 e identificato come **SIC/ZPS 3250016 – Cave di Gaggio**.
→ IT3250016 "Cave di Gaggio" - S.I.C. e Z.P.S. -: laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition. Laghi e stagni con acque per la maggior parte dal grigio sporco al blu-verde, più o meno torbide, particolarmente ricche in basi disciolte (pH solitamente > 7), con comunità che galleggiano liberamente in superficie [Hydrocharition] o, nelle acque profonde e aperte, con associazioni di larghe lingue d'acqua (Magnopotamion).
Tale sito comprende ex cave di argilla abbandonate sulle quali si è ricostituita in parte una vegetazione naturale idro-igrofila sia erbacea che nemorale. Questo sito e diviso su due aree, una a Nord, parte tutelata come riserva naturale di interesse locale denominata "Riserva naturale delle cave di Gaggio Nord" attraverso la Delibera Comunale 25 del 28 11 2013, e una porzione più meridionale.

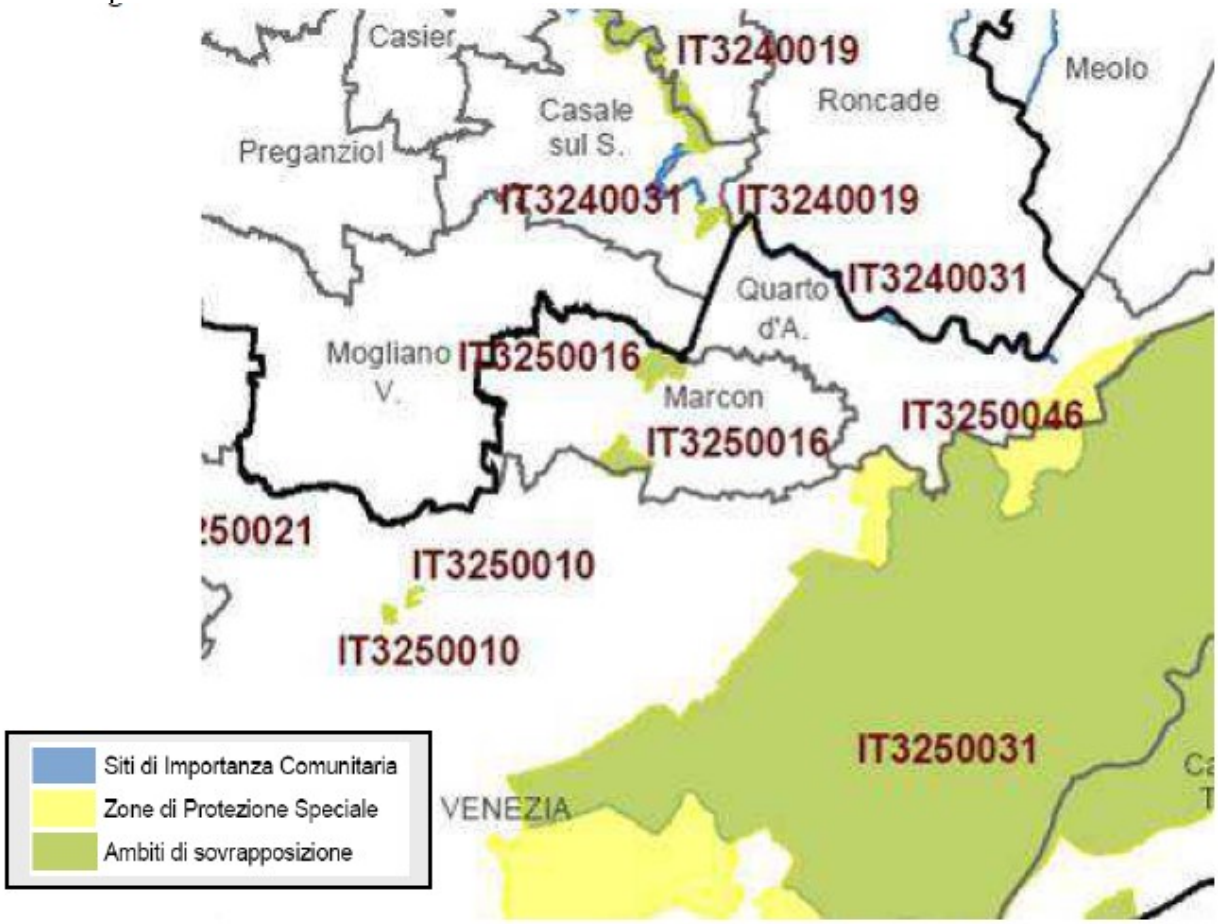

Inquadramento del territorio di Marcon con i Siti Natura 2000 più prossimi (Fonte: Regione Veneto)

Secondo anche quanto riportato nel formulario standard Rete Natura 2000, gli ambienti che caratterizzano il sito sono quelli delle praterie umide, praterie di mesofite, per il 30%, delle

torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta, per un altro 30%, e delle brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee, per un altro 30%.
Si tratta di una delle pochissime stazioni in cui è presente l'Utricularietum australis (Gaggio N) e l'aggr. aTypha laxmannii (Gaggio S). Diffusi inoltre tipi vegetazionali in via di scomparsa come i lamineti (Myriophyllo-Nupharetum) e cariceti (Caricetum elatae, Caricetum ripariae). Importante area di sosta migratoria per ardeidi, anatidi, rallidi, caradiformi. Rappresenta un' area di nidificazione per Pavoncella e Corriere piccolo. Vi sono inoltre importanti presenze entomologiche.
Altra specie faunistica elencata in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presente nel sito e, tra anfibi e rettili, Emys orbicularis.

4.– VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

La Variante al PAT non modifica le previsioni già definite dallo strumento urbanistico vigente. Non vengono variante le tavole progettuali (ed in particolare la Tav. 4 Carta della Trasformabilità) che definiscono gli ambiti di potenziale trasformazione (aree di riqualificazione e riconversione, linee preferenziali di sviluppo, etc.). L'unica modifica introdotta riguarda la riduzione del carico insediativo complessivamente associato al piano e pertanto si richiama la valutazione di incidenza del PAT vigente.

5.– VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Per quanto espresso ai capitoli precedenti non risultino possibili effetti significativi negativi derivanti dalla Var. n. 1 al PAT sui siti della Rete Natura 2000 che interessano il territorio comunale di Marcon.

COMUNE DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Prot. (rif.PEC) Marcon, (rif.PEC)

Inviata via PEC a

Unità Organizzativa Genio
SEDE

Oggetto Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Marcon
ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Il sottoscritto

Dott. geom. Rino Cenedese, in qualità di Responsabile del Settore V – Lavori pubblici e Urbanistica – del Comune di Marcon, nonché firmatario della variante urbanistica in oggetto redatta dall'ufficio urbanistica, in relazione alla Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di Marcon, redatta ai sensi dell'Art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo.

VISTE

- le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3637 del 13 dicembre 2002 e ss.mm.ii. in materia di "individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, indicazione per la formazione di nuovi strumenti urbanistici";
- la D.G.R.V. n. 2948/2009 che dispone che, per le varianti che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, il tecnico estensore produca specifica asseverazione che dovrà essere trasmessa all'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio il quale potrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento.

CONSIDERATO

- che la Variante 1 al PAT prevede l'adeguamento dello strumento urbanistico alla legge regionale n. 14 del 2017, promuovendo la difesa dell'integrità del territorio e il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate;
- che la Variante in oggetto prevede la riduzione delle aree di trasformazione e del carico urbanistico, con un miglioramento dell'assetto idraulico complessivo.

ASSEVERA

che le modifiche proposte non comportano trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo l'attuale regime idraulico e pertanto non risulta necessaria la valutazione idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948/2009.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica
dott.geom. ***Rino Cenedese***

COMUNE DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AVVISO DI DEPOSITO

ADOZIONE della prima variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) in adeguamento alla L.R. 06.06.2017 n.14 ed alla D.G.R.V. n.668 del 15.05.2018.

IL SINDACO

vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 01.07.2019 di adozione della prima variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) in adeguamento alla L.R. 06.06.2017 n.14 ed alla D.G.R.V. n.668 del 15.05.2018;

atteso che il Comune di Marcon è il "proponente" del Piano nonché "autorità procedente";

rende noto

che gli elaborati del PAT adottato sono depositati in libera visione al pubblico, per la durata di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso;

che, nel periodo di cui sopra, i documenti sono depositati e consultabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Marcon – Servizio Urbanistica e sono altresì consultabili sul sito del Comune di Marcon (www.comune.marcon.ve.it);

avvisa

che entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutazioni e cioè entro il 04.08.2019;

che le osservazioni vanno presentate per iscritto, in carta semplice, in duplice copia con i dati personali, entro i termini sopra descritti, all'ufficio protocollo del Comune di Marcon Piazza Municipio, 20 o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it;

Marcon, li 04.07.2019

COMUNE DI MARCON (Venezia)

IL SINDACO
Matteo Romanello

SEDE: PIAZZA MUNICIPIO 20, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041 5997111 - FAX 041 4567143
www.comune.marcon.ve.it - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it